



AGGIORNAMENTO
DEGLI ALBI DEI
**GIUDICI
POPOLARI**

**Iscrizione negli
elenchi comunali**

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n.1441;

RENDE NOTO

1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO**, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, **non più tardi del mese di luglio p.v.** negli elenchi comunali.

2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- c) licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte d'Assise;
- d) licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.

3. Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

POGLIANO MILANESE, 5 APRILE 2013

IL SINDACO